

Data lettura del presente punto all'ordine del giorno, si allontana dall'aula, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Codice degli enti locali (CEL) approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., il Segretario generale dott. Luca Zanon.

Funge da segretario f.f. il Vice Sindaco Christian Battisti

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 106 DEL 25.6.2020

PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, PETRONE, VANZO E VOLCAN

ASSENTI: NESSUNO

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia nell'esecuzione del Procedimento Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.

LA GIUNTA COMUNALE

L'art. 3, comma 7-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 prevede che *“Ferre restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica”*. Restano ferme le responsabilità dei funzionari risultati inerti.

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e in coerenza con l'organizzazione dell'Ente, di individuare, in via generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'esecuzione del procedimento amministrativo, fatta eccezione per i procedimenti esclusi (tributari):

- Il Segretario generale per tutti i procedimenti di cui siano Responsabili i responsabili di settore o di servizio.

VISTI:

- il CEL approvato con LR 2/2018 e s.m.;
- la L.n.241/1990;
- la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23;
- il Regolamento organico del personale dipendente;
- lo Statuto Comunale;

DATO che ai sensi dell'art. 184 CEL, sul presente atto è stato rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ragioneria.

DATO ATTO che sul presente atto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, come segue, nell'organizzazione degli servizi del Comune di Moena, la figura titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. dell'art. 3, comma 7-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23:

Il Segretario generale per i procedimenti di cui siano Responsabili di settore e dei servizi, fatta eccezione per i procedimenti esclusi;

2. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo come individuato con la presente deliberazione, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

3. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;

4. di disporre che il presente provvedimento, a cura del Segretario generale, sia pubblicato sul sito Internet del Comune, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page;

Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*